

**TRIBUNALE DI SALERNO**  
**I sezione civile**

Il Giudice monocratico, dott. Guerino IANNICELLI,  
letti gli atti e a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 11.7.2019, ha emesso la  
seguinte

**ORDINANZA**

(art. 702 ter c.p.c.) nella causa civile iscritta al n. 2827 del Ruolo generale degli affari  
contenziosi civili dell'anno 2017, vertente

**TRA**

SOCIETÀ

- attrice -

**E**

BANCA

- convenuta -

Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato in data 23.3.2017, la società correntista chiedeva  
la dichiarazione di nullità o inesistenza del contratto di conto corrente intrattenuto con la  
BANCA, n. OMISSIS e la condanna della banca alla restituzione della somma complessiva di  
€ 22.184,07 o altra somma da determinare a mezzo consulenza contabile.

La BANCA, costituitasi, eccepiva la prescrizione quinquennale e/o decennale, trattandosi di  
un conto aperto in data 4.6.2003 e chiuso il 4.6.2014, e svolgeva difese nel merito.

Dopo una serie di rinvii, concessi alla parte attrice per la produzione del verbale di  
mediazione obbligatoria, all'udienza del 11.7.2019 la causa veniva rimessa in decisione.

L'eccezione di improcedibilità dell'azione, proposta dalla banca convenuta, è fondata.

L'art. 5 comma 1-bis del D.L.vo 4 marzo 2010 n. 28, inserito dall'art. 84 comma 1 lett. b) del  
D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 98,  
dispone che chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in  
materia di contratti bancari è tenuto preliminarmente ad esperire il procedimento di  
mediazione previsto dal decreto legislativo e che tale esperimento obbligatorio è condizione  
di procedibilità della domanda giudiziale, eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o  
rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.

In base alla disposizione richiamata, applicabile al caso di specie per la pendenza della causa,  
dalla data di deposito del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. (23.3.2017), successiva all'entrata in  
vigore del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, prevista dall'art. 84 comma 2 (21.9.2013), la  
procedibilità dell'azione richiede l'esperimento obbligatorio del procedimento di mediazione.

La società attrice, dopo aver indicato, nell'indice degli allegati al ricorso, il deposito del  
verbale di mediazione, ha chiesto vari rinvii per la sua produzione, non essendo presente nei  
documenti informatici allegati al ricorso telematico, senza tuttavia assolvere all'onere. Né ha  
chiesto, alla prima udienza, un termine per presentare la domanda di mediazione.  
Conseguentemente, le domande giudiziali sono improcedibili.

Il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91 comma 1 c.p.c., non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 92 comma 2 c.p.c., nel testo modificato dall'art. 13 comma 1 del decreto legge n. 132 del 2014, convertito con modificazioni nella legge n. 162 del 2014, ed emendato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018 (soccombenza reciproca, novità della questione trattata, mutamento della giurisprudenza o altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni) per la compensazione parziale o per intero, con conseguente condanna di parte attrice al rimborso degli onorari di difesa in favore di parte convenuta, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014 n. 55.

### PQM

Il Tribunale di Salerno, I sezione civile, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. OMISSIS, così provvede:

1. dichiara l'improcedibilità delle domande;
2. condanna la società al rimborso delle spese processuali in favore di BANCA, che liquida in € 2.200,00 per onorari di difesa, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge.

Si comunichi alle parti costituite.

Salerno lì 23/07/2019

Il Giudice monocratico  
(dott. Guerino Iannicelli)

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*